N. 547/2025 R.G. Es.

TRIBUNALE DI AVEZZANO

ESECUZIONI MOBILIARI

ORDINANZA DI VENDITA MOBILIARE TELEMATICA ASINCRONA

IL G.O.P. G.E.

Esaminati gli atti della procedura esecutiva;
considerata l'istanza di vendita dei beni pignorati, reiterata all'udienza del 18.09.2026;
visti gli articoli 521, 530, 532, 533, 490, 624 bis c.p.c., nonché gli artt. 161 bis e ss disp. att, c.p.c.;
visto il vigente Regolamento Ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie (D.M. 109/97);
rilevato che occorre adeguare il provvedimento che dispone la vendita in modo da assicurare l'esatta osservanza delle prescrizioni di legge in tema di pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche (cd P.V.P.) come istituito dall'art. 13, comma 1, lett. B, n. 1 del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni della L. 6 agosto 2015 n. 132, in sé obbligatoria a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche (cfr. GU Serie Generale n.16 del 20-01-2018), in sostituzione della pubblicazione dell'avviso di vendita nell'albo dell'ufficio giudiziario;
Rilevato, altresì, che la pubblicità sul P.V.P. è soggetta al pagamento di un contributo nella misura di € 100,00 a carico del creditore procedente nelle sole ipotesi in cui essa è relativa a beni mobili registrati (art. 18 bis D.P.R. 115/02) e che, in tal caso, il contributo è dovuto, se vi sono più lotti, per ognuno di essi;
ritenuto opportuno procedere alla vendita dei beni pignorati a mezzo di commissionario, a norma dell'art. 532 co. 1, c.p.c., essendo improbabile, ai sensi dell'art. 503 c.p.c., tenuto conto della natura dei beni e dell'esito della stima, che la vendita con incanto possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma degli articoli 518 e 540-bis c.p.c.;
ritenuto che, in base a quanto disposto dall'art. 530 c.p.c., il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti ai sensi dell'articolo 532 c.p.c., nonché il pagamento del prezzo, debbano essere effettuati con modalità telematiche, poiché esse non appaiono pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura;

DISPONE

la vendita telematica dei beni pignorati indicati nel verbale di pignoramento del 13.10.2025 ai nn. da 1) a 6) a mezzo commissionario Istituto Vendite Giudiziarie;

NOMINA

in sostituzione del soggetto già designato all'atto del pignoramento, quale custode il commissionario Istituto Vendite Giudiziarie che, entro trenta giorni dalla trasmissione della presente, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvederà alla ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento, nonché al prelievo e al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità, autorizzando la custodia in loco solo qualora i beni siano difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati (art. 521 c.p.c.).
Nel caso di primo accesso negativo, autorizza l'IVG, su istanza del procedente, a recarsi sui luoghi per un nuovo accesso, entro i successivi trenta giorni, anche con l'ausilio della Forza Pubblica.
Il commissionario provvederà a depositare in atti una relazione in merito all'esito del sopralluogo entro 5 giorni.

AVVERTE

il creditore, con riferimento alla possibilità di richiedere l'assegnazione dei beni pignorati (Cass. 15596/2019):
a) che, in caso di esito infruttuoso anche di uno solo degli esperimenti di vendita, potrà ottenere l'assegnazione dei beni pignorati al valore e con le modalità meglio di seguito;
b) che, qualora abbia già chiesto l'assegnazione dei beni pignorati, *deve darne immediata comunicazione all'IVG* affinché proceda soltanto al primo esperimento di vendita e rimetta gli atti al giudice dell'esecuzione, come disposto di seguito;

AUTORIZZA

l'Istituto in seguito all'estinzione del processo esecutivo, o in caso di cessazione della vendita prevista dall'art. 504 c.p.c., o qualora le cose pignorate rimangano definitivamente invendute a comunicare al debitore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che le cose in custodia sono a sua disposizione e lo invita a ritirarle nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, previo pagamento dei compensi e delle spese previste dal capo V del DM n. 109/1997, e che decorso inutilmente detto termine le cose invendute e non ritirate dal debitore sono a cura dell'Istituto distrutte o donate ad enti di beneficenza ed assistenza, previa autorizzazione del Giudice, salva l'applicabilità degli articoli 2756, ult. comma, e 2761, comma 3 e 4 c.c..;

DISPONE

la vendita senza incanto dei beni pignorati indicati ai nn. da 1) a 6) del verbale di pignoramento redatto il 13.10.2025 al prezzo base come da valutazione risultante dal verbale di pignoramento ovvero da stima effettuata dall'esperto stimatore, ove disposta, affidandone l'esecuzione all'Istituto Vendite Giudiziarie Abruzzo il quale provvederà osservando le seguenti

CONDIZIONI

1. SUDDIVISIONE E FORMAZIONE DEI LOTTI

Il commissionario è autorizzato a suddividere o ad accorpare in lotti i beni staggiti, secondo convenienza ai fini della vendita degli stessi;

2. PREZZO BASE

Il prezzo base per le offerte di ciascun bene o lotto è pari a quello indicato nel verbale di pignoramento ovvero, per i veicoli pignorati ai sensi dell'art. 521 bis c.p.c., al valore stimato dall'esperto all'uopo nominato dal Giudice dell'Esecuzione.

3. GARA TELEMATICA

La vendita telematica avverrà sul portale www.spazioaste.it del gestore Astalegale.net SpA.;
La piattaforma tecnologica assicura che *"il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche"* (art. 530, 6° co. C.p.c.). La procedura competitiva è concepita secondo lo schema della "vendita a tempo" che ha inizio ad una certa data e termina dopo 15 giorni. In questo arco temporale chiunque, eccetto il debitore, il custode o un minore di anni 18, può partecipare all'asta tramite offerte, in misura non inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita e/o sul sito ed eventuali rilanci successivi in misura non inferiore al rilancio minimo indicato sul sito.

4. PUBBLICITA'

Il commissionario provvederà alla necessaria pubblicità commerciale mediante pubblicazione della presente ordinanza, della relazione di stima, del verbale di pignoramento, dell'eventuale suddivisione in lotti e dei relativi prezzi base, delle fotografie dei lotti.
- L'I.V.G. pubblicherà l'avviso di vendita sul proprio sito internet *www.ivgabruzzo.com* (con omissione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rilevare l'identità di quest'ultimo e di eventuali terzi), unitamente al dettaglio delle informazioni per presentare le offerte.
- Nel caso in cui la vendita abbia ad oggetto beni mobili registrati, l'IVG provvederà, altresì, all'inserzione dell'avviso (almeno 45 giorni prima del giorno fissato per la presentazione delle offerte), unitamente a copia del presente provvedimento e, ove disponibile, della relazione di stima dell'esperto, sul sito internet *www.astalegale.net*, con spese anticipate dal creditore procedente;
- In ogni caso, l'IVG provvederà alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale del Ministero della Giustizia, denominato "Portale delle Vendite Pubbliche". Nel caso l'avviso sia relativo alla vendita di beni mobili registrati, sarà onere del creditore procedente versare all'IVG il contributo previsto per la pubblicazione stessa nel termine (perentorio) indicato infra. Nel caso in cui l'avviso sia relativo alla vendita di beni mobili registrati di valore superiore ad € 25.000,00, esso dovrà essere pubblicato sul P.V.P. almeno 55 giorni prima della data fissata per il primo esperimento di vendita, in modo da poter effettuare in tempo utile anche la pubblicità su internet in base al capoverso precedente.
- La mancata pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto, munito di titolo esecutivo, determinerà l'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.
- Qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, il commissionario richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo.

5. INIZIO, DURATA E SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà inizio nel termine di 60 giorni, decorrente dal primo accesso per l'asporto del compendio pignorato (anche in caso di autorizzazione del GE alla custodia e alla vendita in loco) e avrà una durata di 15 giorni. La scadenza dovrà essere evidenziata in modo chiaro.

Le operazioni di vendita dovranno essere ultimate nel termine di 180 giorni dal giorno in cui viene conferito l'incarico all'I.V.G.
Alla gara telematica può partecipare l'offerente (o uno degli offerenti o il legale rappresentante della società offerente) o il suo procuratore legale, munito di mandato;
la deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità: preso atto delle offerte nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, il gestore, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita;
il gestore provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza:
In caso di offerta unica: qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta senza procedere alla gara;
In caso di pluralità di offerte: qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, *si procederà a gara con modalità asincrona*, che avrà durata di 15 giorni a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 3 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 3 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento (es.: chiusura ore 15:00; ultima offerta ora 14:58; prolungamento fine asta ore 15:01; nuovo rilancio ore 15:00; prolungamento ore 15:03 ecc…); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo.

6. ESAME DEI BENI IN VENDITA
Nei 15 giorni precedenti l'inizio della gara, gli interessati potranno esaminare, con modalità telematiche, i beni offerti in vendita, ed anche prenderne diretta visione, nei luoghi e negli orari stabiliti dal commissionario, previa prenotazione.

7. REGISTRAZIONE SUL PORTALE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Gli interessati a partecipare alla gara con offerte irrevocabili di acquisto debbono effettuare la relativa registrazione sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile; all'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata.
L'offerta è presentata, in conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del DM Giustizia n.32/2015, indicando:
a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
c) il numero o altro dato identificativo del lotto;
d) la descrizione del bene;
e) l'indicazione del referente della procedura;
f) il prezzo offerto, che non può essere inferiore al prezzo base;
g) l'importo della cauzione prestata;
il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del periodo precedente; deve inoltre fornire gli altri dati indicati nell'avviso pubblicato sul "*Portale delle vendite pubbliche*";
l'offerta di acquisto è irrevocabile; l'offerta irrevocabile di acquisto che venga superata da altra maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica;
il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul portale dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto; per l'accesso al portale si applica l'articolo 20, commi 1 e 3, del DM n. 32/2015;
le offerte successive alla prima dovranno contenere un aumento di almeno dieci euro rispetto a quella precedente;
il gestore della vendita telematica: a) entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, trasmette al referente della procedura l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate; b) deve comunicare e documentare gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di avere restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza (art. 25, comma 7, DM n. 32/2015).

8. VERSAMENTO CAUZIONE
Gli offerenti dovranno costituire una cauzione, a mezzo carta di credito, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale per importo pari al 10% del prezzo base di vendita utilizzando la procedura esposta sul sito; la cauzione verrà computata nel prezzo finale di acquisto in caso di aggiudicazione del bene.

9. AGGIUDICAZIONE

Il gestore procede all'aggiudicazione dei beni, previo incasso dell'intero prezzo, in favore dell'unico offerente o, nell'ipotesi in cui vi sia stata gara, in favore di colui che al termine della gara risulti avere presentato l'offerta maggiore. In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto entro il termine indicato nel paragrafo successivo, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del commissionario) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione e, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.p.c. i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.

10. PAGAMENTO DEL SALDO PREZZO

Il pagamento del saldo prezzo, pari al prezzo offerto dall'aggiudicatario, maggiorato degli oneri fiscali e delle commissioni d'asta, detratta la cauzione già versata, potrà essere effettuato (a scelta del vincitore della gara): a) tramite assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie, da depositare presso la sede IVG competente entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara stessa; b) tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara stessa (con valuta al primo giorno successivo all'effettuazione del bonifico).

Il ricavato di vendita dovrà essere prontamente versato sul conto intestato alla procedura, che il custode ha l'onere di attivare presso l'Istituto di Credito convenzionato, e vincolato all'ordine del G.E.

11. SPESE E I.V.A.

a) tutte le spese e tutti gli oneri, anche fiscali, connessi alla vendita ed al ritiro e pieno utilizzo dei beni sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ivi compresi quelli di smontaggio, facchinaggio e trasporto, nonché quelli per le formalità necessarie per la trascrizione dell'acquisto dei veicoli nei pubblici registri ovvero per la cancellazione di eventuali iscrizioni e trascrizioni sui beni aggiudicati; b) in caso di vendita di beni provenienti da società, o qualora il debitore lo abbia espressamente precisato all'atto del verbale di pignoramento, l'aggiudicatario dovrà versare l'I.V.A. sull'aggiudicazione.

12. RESTITUZIONE CAUZIONE

Agli offerenti non aggiudicatari, verrà, a cura del gestore, restituita la cauzione nelle 48 ore lavorative successive alla verifica del regolare versamento del prezzo di acquisto.

13. CONSEGNA DEI BENI

I beni saranno disponibili per la consegna all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e comunque, ove si tratti di beni registrati, dopo il perfezionamento delle formalità di trasferimento della relativa proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo.

Ai sensi dell'art. 1194 c.c., tutte le somme versate, caparra compresa, saranno imputate prima alle spese e successivamente al prezzo.

L'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni acquistati entro 5 (cinque) giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà degli stessi.

In caso di mancato ritiro nei termini così stabiliti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, al commissionario, ove custode dei beni pignorati, il relativo corrispettivo, come previsto dal D.M. n. 109/1997.

Su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e senza alcuna responsabilità del commissionario per il trasporto, potrà essere concordata la spedizione dei beni venduti.

14. VIZI DELLA COSE E LESIONE

a) trattandosi di vendita forzata, a norma dell'art. 2922 c.c., la vendita dei beni viene fatta nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano ed eventuali difformità non potranno dare luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; b) la vendita, inoltre, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi, mancanza di qualità o difformità dalla cosa venduta.

15. NUOVI ESPERIMENTI DI VENDITA E ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DEI BENI

A) Nel caso in cui il creditore abbia presentato l'istanza di assegnazione dei beni entro l'udienza fissata per la vendita e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il Commissionario terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il primo esperimento.

B) Nel caso in cui non sia stata previamente presentata l'istanza di assegnazione dei beni e non siano proposte valide offerte d'acquisto entro il termine del primo esperimento, il commissionario comunicherà a mezzo pec tempestivamente – e comunque non oltre il termine di tre giorni – l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il primo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione, dandone contestuale comunicazione al Commissionario.

Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione, il Commissionario terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il primo esperimento.

Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il Commissionario procederà al secondo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per la proposizione delle offerte che dovrà essere ridotto del 25%.
C) Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione al secondo esperimento, il commissionario comunicherà mezzo pec tempestivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni l'esito infruttuoso della vendita al creditore procedente, il quale potrà presentare al giudice dell'esecuzione l'istanza di assegnazione dei beni al valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il secondo esperimento di vendita entro il termine di cinque giorni dall'invio della comunicazione, dandone contestuale comunicazione al Commissionario. Se il creditore presenta l'istanza di assegnazione, il Commissionario terminerà le operazioni e trasmetterà gli atti al giudice dell'esecuzione per consentire l'assegnazione dei beni pignorati per un valore corrispondente a quello fissato per il secondo esperimento. Se entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (da prolungarsi in caso di scadenza al sabato o in giorno festivo) il creditore non abbia richiesto l'assegnazione, il commissionario procederà ad un terzo esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità e alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo-base per le offerte che dovrà essere
ridotto di un ulteriore 25% rispetto a quello del secondo esperimento;
D) Nel caso in cui abbia avuto esito negativo anche il terzo esperimento di vendita, il commissionario restituirà gli atti al giudice dell'esecuzione per consentirgli di provvedere in merito alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 532 c.p.c. o alle eventuali istanze ex art. 540-*bis* c.p.c. In tal caso il creditore potrà chiedere l'assegnazione dei beni per il valore corrispondente al prezzo al quale è stato fissato il terzo esperimento di vendita.

16. DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA E VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE

Il commissionario, entro 15 giorni dalla conclusione delle vendite, è tenuto a documentare le operazioni di vendita telematiche eseguite, depositando, per ciascuna di esse, una relazione su inizio e conclusione della gara, e sulle offerte in rialzo via via ricevute e comunque delle operazioni condotte, con puntuale indicazione, in caso di esito positivo o parzialmente positivo, delle somme incassate e di quelle prelevate a titolo di compensi liquidati, nonché delle eventuali somme residue.
Il commissionario provvederà altresì a versare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, su conto corrente intestato e vincolato alla procedura, aperto presso uno degli Istituti di credito convenzionati con il Tribunale, entro cinque giorni lavorativi, decorrenti dall'integrale pagamento del prezzo ovvero dal definitivo incameramento della cauzione.
In ogni caso il commissionario depositerà puntuale rendimento dei compensi prelevati in via di anticipazione nonché di quelli ancora dovuti.

17. COMPENSI DEL COMMISSIONARIO

Al commissionario sono riconosciuti, per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia (ove attribuita e concretamente esercitata), i compensi rispettivamente previsti dai DD.MM. n. 109/1997 e n. 80/2009.
Nel caso in cui la vendita non abbia luogo per anticipata estinzione della procedura esecutiva o per altre cause da lui non dipendenti, al commissionario sono riconosciuti i compensi per l'eventuale custodia, di cui al D.M. n. 80/2009, e quelli specificamente previsti dall'art. 33 D.M. n. 109/1997, da liquidarsi con separato provvedimento, previo deposito della relativa istanza di liquidazione non oltre l'udienza fissata per la distribuzione e, purché, l'IVG abbia effettivamente svolto, dopo il conferimento dell'incarico, attività ad esso riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento (Cass. 28/03/2017 n. 7932). In ogni caso, dopo l'estinzione del processo esecutivo, non si provvederà ad alcuna liquidazione. (Cass. 18204/2008).

18. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI E PRECISAZIONI FINALI

Per ogni profilo non espressamente disciplinato si applicano le vigenti disposizioni, come stabilite dagli artt. 530, 532 e 533 c.p.c. e - in quanto compatibili – dai DD.MM. n. 109/1997, n. 80/2009 e n. 32/2015.
Non verranno considerati come invalidanti la gara eventi, fortuiti o meno, che afferiscano esclusivamente agli apparecchi degli utenti (ad es.: perdita di connettività sulla rete, malfunzionamenti dell'hardware o del software del partecipante che impediscano o limitino l'utilizzo dell'applicazione di gara).

INVITA

il creditore procedente a versare, al nominato commissionario, entro 10 giorni dalla richiesta ricevuta via pec dal commissionario stesso, gli importi previsti dall'art. 31 D.M. n. 109/1997, nonché il contributo di pubblicazione sul portale vendite pubbliche (laddove sia prevista tale ulteriore forma di pubblicità), avvertendo che il comportamento omissivo dei creditori muniti di titolo esecutivo in punto di versamento delle suindicate somme, nel termine assegnato dal giudice, sarà valutato ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c. ovvero di improseguibilità della procedura esecutiva.

FISSA

l’udienza del 19.03.2027, ore 9,00 per il rendiconto del commissionario, nota spese, anche ai sensi dell’art. 33 D.M. n. 109/1997, ed eventuale distribuzione del ricavato, da depositarsi entro il termine di dieci (10) giorni prima dell’udienza. In caso di mancata vendita, se non vi sono istanze a norma dell’art. 540 bis, il giudice disporrà la chiusura anticipata del processo esecutivo a norma dell’art. 532 c.p.c.

Si comunichi alle parti ed al commissionario nominato.
Avezzano, 18.09.2026

Il G.E. - G.O.P.

Dott.ssa Maria Antonietta Liberatore